



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**VISTO** l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 950 del 13/04/2022 e la successiva parziale rettifica n. 1018 del 21/04/2022, con i quali, a seguito dell'istanza presentata dal presidente della A.S.D. ANDORA RACE di Andora, è stato autorizzato lo svolgimento della frazione ciclistica agonistica della manifestazione di triathlon denominata "30° TRIATHLON SPRINT DI ANDORA", in programma il giorno 24 aprile 2022, con partenza da Andora alle ore 14.15 circa ed arrivo a Andora alle ore 16.15 circa, che attraverserà il territorio dei Comuni di Andora e Stellanello e la strada provinciale n. 13;

**DATO ATTO** che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della frazione ciclistica suindicata, risulta un'estensione chilometrica ricadente nella provincia di Savona;

**VISTO** il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 1000 circa e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo due ore;

**VISTA** la nota prot. n. 0012878 del 07/04/2022 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra indicata, precisando che il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, con nota del 19 marzo 2022, pur esprimendo parere favorevole, ha raccomandato che:

- gli organizzatori dovranno provvedere alla predisposizione di idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti, nonché considerato la natura della competizione, provveda alla presenza di addetti alle segnalazione aggiuntivi (A.S.A.) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta;
- dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara, di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale dell'organizzazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 4971 Rep.220.18 del 20 aprile 2022, a condizione che vengano rispettati i vincoli disposti dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/133730/116/1/1 del 2 maggio 2008 e successive modifiche del 31 gennaio 2020, per le gare di "fondo" e "medio fondo" e degli atti autorizzativi emessi dal proprietario della strada;

**RICHIAMATA** la nota prefettizia prot. n. 16025 in data 15/04/2022;

**VISTI** gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica denominata "30° TRIATHLON SPRINT DI ANDORA", ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020;

**VISTO** l'atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II "Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio", per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

**SI DISPONE**

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SI ORDINA**

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata "30° TRIATHLON SPRINT DI ANDORA", per il giorno 24 aprile 2022, con partenza da Andora alle ore 14.15 circa ed arrivo a Andora alle ore 16.15 circa, come riprodotto nell'allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, tenuto conto delle citate indicazioni della Polizia Stradale e in considerazione del provvedimento n. 950 del 13 aprile 2022 della Provincia di Savona e della successiva parziale rettifica n. 1018 del 21 aprile 2022, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa, considerato il numero dei partecipanti (circa 1000), non potrà essere inferiore a



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

due ore e non potrà superare le sei ore, dal momento del transito del primo concorrente, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell'auto con il cartello mobile "fine gara ciclistica" anche se la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non ha raggiunto le suddette due ore dal momento del transito del primo concorrente - così come indicato nel sopra richiamato provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada", approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

L'Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L'Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA), lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

La Sezione Polizia Stradale di Savona provvede a rilasciare delega per il servizio di scorta con l'impiego di n. 10 motociclisti coadiuvati da personale A.S.A., tutti muniti di regolare abilitazione di cui al richiamato "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive ciclistiche su strada" del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

**SI DISPONE**

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da scongiurare l'effettuazione della manifestazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II DIRIGENTE DELL'AREA II  
(Freccero)



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- Provincia di Savona;
- Comuni di: Andora, Stellanello;
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- Anas S.P.A. – Struttura territoriale Liguria
- Autostrada dei Fiori – Tronco A10 Savona-Ventimiglia;
- A.S.D. ANDORA RACE di Andora.